CAMERA DEI DEPUTATI N. **1386-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 luglio 2001 (v. stampato Senato n. 384)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 luglio 2001

(Relatore: **MURATORI)**

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 1386.
La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 26 luglio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge, si rinvia allo stampato A.C. 1386.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1386,

rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalla relazione recante l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere oggetto di specifica riflessione la circostanza che la nuova formulazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sembra ampliare l'oggetto del regolamento previsto, rispetto a quello individuato in precedenza dal medesimo articolo, che provvedeva ad individuare puntualmente gli articoli del decreto legislativo da attuare in via regolamentare;

all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere valutata l'effettiva necessità di indicare con norma di rango legislativo il termine per l'emanazione del regolamento, stante il fatto che tale termine non ha valore perentorio. In considerazione di ciò, conseguentemente, dovrebbe essere valutata l'opportunità di fissare, con riferimento all'effettiva entrata in vigore del predetto regolamento, il termine *ad quem* per l'applicazione dei citati decreti ministeriali;

all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere oggetto di verifica la circostanza che la previsione « non si applichino le disposizioni dettate dall'articolo 20 » del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, sia idonea a conseguire l'effetto voluto, in relazione al fatto che l'effetto abrogativo prodotto dalla norma richiamata si è già prodotto a partire dal 1° luglio 2001;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

gli articoli del decreto-legge non sono corredati da rubriche volte ad indicarne sinteticamente il contenuto; tale assenza assume particolare rilevanza in relazione al fatto che l'articolo 3 reca una norma di interpretazione autentica la cui presenza, ai sensi del punto 3, lettera l), deve essere chiaramente esplicitata nella rubrica stessa.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione Affari costituzionali,

rilevato che il Governo avrebbe potuto apportare le modifiche al decreto legislativo n. 395 del 2000 anche attraverso il ricorso allo strumento, più agile sotto il profilo procedurale, del decreto legislativo correttivo, che non avrebbe comunque precluso la possibilità per il Governo di adottare un ulteriore decreto legislativo correttivo attraverso il quale recepire le più ampie modifiche ritenute opportune, eventualmente anche a seguito del confronto con le associazioni di categoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione Bilancio,

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il provvedimento in oggetto;

preso atto che il Governo si impegna ad operare a favore di una piena liberalizzazione del settore, anche attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge volto a superare il regime tariffario attuale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Lire 500 = € 0,26

14PDL0004540